



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio - C.F. 82001450616 - P.IVA 00444090617

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 22

DEL 26-3-2009

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI.**

L'anno duemilanove, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 15,40, nel palazzo comunale, il Commissario Straordinario, dr. Gaetano Cupello, con la partecipazione del Segretario Comunale, dr. Sandro Riccio, incaricato della redazione del verbale, ha adottato la seguente delibera.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

**"IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Premesso che il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è stato approvato con delibera di C.C. n. 38 dell'8-7-1994 e non è stato adeguato alle disposizioni di legge emanate successivamente al D.L.vo n. 507/1993;

ritenuto quindi opportuno approvare un nuovo regolamento della predetta tassa, che tenga conto della normativa successiva al D.L.vo n. 507/1993, nonché dell'art. 7 del D.L. n. 61/2007, convertito in legge n. 87/2007, il quale stabilisce che i Comuni della Regione Campania adottano le iniziative urgenti per assicurare che, a decorre dal 31-12-2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, e che ai Comuni che non provvedono si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000, previa diffida e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito Commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

visto lo schema di regolamento che si allega al presente atto;

PROPONGONO DI DELIBERARE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende riprodotto per formarne parte integrante e sostanziale,

1. **ABROGARE** il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con delibera di C.C. n. 38 dell'8-7-1994;
2. **APPROVARE** il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, composto di n. 26 articoli e che si allega al presente atto;
3. **DICHIARARE** la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000."

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione la proposta del Responsabile dell'area;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che costituisce parte integrante del presente atto;

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente, e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

INDICE

- Articolo 1 - Gestione del servizio
- Articolo 2 - Definizione dei rifiuti urbani
- Articolo 3 - Tassa
- Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa
- Articolo 5 - Decorrenza della tassa
- Articolo 6 - Modalità di presentazione delle denunce
- Articolo 7 - Denuncia iniziale
- Articolo 8 - Denuncia di rettifica
- Articolo 9 - Denuncia di cessazione
- Articolo 10 - Sgravi e rimborsi
- Articolo 11 - Controlli - Accertamenti
- Articolo 12 - Accertamento della tassa
- Articolo 13 - Ricorsi
- Articolo 14 - Determinazione della superficie tassabile
- Articolo 15 - Tariffe
- Articolo 16 - Tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 17 - Riscossione
- Articolo 18 - Esclusioni
- Articolo 19 - Esoneri
- Articolo 20 - Particolari condizioni d'uso
- Articolo 21 - Riduzioni
- Articolo 22 - Rifiuti speciali
- Articolo 23 - Sanzioni
- Articolo 24 - Categorie e tariffe
- Articolo 25 - Efficacia temporale delle norme ed entrata in vigore
- Articolo 26 - Disposizioni finali e di rinvio

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, secondo le modalità attualmente vigenti.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 3 - TASSA

1. È istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento, per il quale viene dedotto un importo pari al 5% della relativa spesa.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto, la tassa è dovuta dall'occupante od in alternativa dall'amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell'occupante è corrisposta da chi gestisce l'attività.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate presso l'ufficio tributi del Comune che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

ARTICOLO 7 - DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'ufficio tributi mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata..

5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o della notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.

2. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.

Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:

a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;

b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;

c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa

dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza:

L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo o dal soggetto a cui il Comune, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.L.vo n. 446/1997, abbia affidato la riscossione del tributo.

ARTICOLO 13 - RICORSI

1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 3, devono essere prese in considerazione le superfici:

a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;

b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione comunale.

ARTICOLO 15 - TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo copra il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento, per il quale viene dedotto il 5% della relativa spesa.

ARTICOLO 16 - TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, a seguito del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l'applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.

ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE

1. La riscossione volontaria e coattiva della tassa e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONI

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge n. 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della Tarsu:

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.

- Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso.

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.

- Le terrazze ed i balconi.

- Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.

- Alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi.

- Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.

2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 19 - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo i locali ed aree del Comune adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.

ARTICOLO 20 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:

a) 30% per le abitazioni il cui unico occupante risulti essere residente nel Comune;

b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.

Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;

c) 30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore;

L'agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate.

Le agevolazioni di cui alle lettere b) - c) sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 7-8.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 (14) e 76 del D.Lgs. 507/1993.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 terzo comma lett. b) ed art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/1997, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, e

la quantità dei rifiuti avviati al recupero. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque il 40% del tributo dovuto sull'intera superficie e non può cumularsi con le altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa e poste ad oltre 4 chilometri dalle aree servite, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

ARTICOLO 22 - RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita, ecc.).

2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, l'ufficio tributi farà riferimento al gestore del servizio.

ARTICOLO 23 - SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'articolo 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997.

ARTICOLO 24 - CATEGORIE E TARIFFE

1. Le categorie per l'applicazione della tassa sono le seguenti:

Uffici, banche, studi
Negozi, deposito merci
Ristoranti, trattorie
Distributori di carburante
Attività produttive
Abitazioni private
Bar, caffè e simili
Associazioni varie

2. Le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge.

ARTICOLO 25 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore dall'1-1-2009.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio - C.F. 82001450616 - P.IVA 00444090617

Tel. 0823/915021 fax 0823/915540

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art.49 comma 1° D. Leg.vo 267/2000)

VISTO con parere favorevole.
Li, 18-3-2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio Romano

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr. Sandro Riccio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to dr. Gaetano Cupello

Il Segretario Comunale
f.to dr. Sandro Riccio

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del D.Leg.vo nr.267/2000.

Gioia Sannitica, li 26-3-2009

L'impiegato addetto
f.to Cassella Emilio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gioia Sannitica, li 26-3-2009



Il Segretario Comunale
(dr. Sandro Riccio)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 D.Leg.vo 267/2000).

Gioia Sannitica, li _____

Il Segretario Comunale
dott. Sandro RICCIO